

CONTROLLO***Ultima chiamata per l'iscrizione nell'elenco dei Revisori enti locali***
di Emanuel Monzeglio*Special Event***I CONTROLLI DEL REVISORE SUL BILANCIO DELLE PMI E
LA NOMINA DEL NUOVO ORGANO DI CONTROLLO**

Scopri di più >

Prevista per oggi, **16 dicembre, alle ore 18.00**, l'ultima chiamata per l'iscrizione nell'Elenco revisori degli enti locali e per la dimostrazione del permanere dei requisiti da parte dei soggetti già iscritti.

L'elenco dei revisori enti locali è stato **formato in applicazione del Regolamento n. 23 del 15 febbraio 2012**, approvato con decreto dal Ministro dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012.

In tale elenco sono inseriti, a richiesta, i **soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali** - ai sensi del D.Lgs. 39/2010 - nonché gli **iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**. L'inserimento avviene con **l'iscrizione a livello regionale** sulla base della residenza anagrafica di ciascun richiedente, previo **accertamento del possesso dei requisiti**, in relazione alla tipologia e alla dimensione degli enti locali raggruppati in fasce.

L'[articolo 1, comma 3, D.M. 23/2012](#), definisce le fasce nel seguente modo:

1. **fascia 1**: comuni fino a 4.999 abitanti;
2. **fascia 2**: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane;
3. **fascia 3**: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché provincie.

L'inserimento nelle sopra citate fasce è **subordinata al possesso di determinati requisiti**, differenti per ogni fascia.

In particolare, l'[articolo 3 D.M. 23/2012](#) prevede:

- **per la fascia 1, l'iscrizione da almeno 2 anni** al Registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e il **conseguimento, nel periodo 1°**

gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi in seguito alla partecipazione di corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione finanziaria-economica degli enti territoriali;

- **per la fascia 2, l'iscrizione da almeno 5 anni** al Registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e **il conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi** in seguito alla partecipazione di corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione finanziaria-economica degli enti territoriali, oltre ad **aver svolto almeno un incarico di revisione dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni**;
- **per la fascia 3, l'iscrizione da almeno 10 anni** al Registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, **il conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi** in seguito alla partecipazione di corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione finanziaria-economica degli enti territoriali, oltre ad **aver svolto almeno due incarichi di revisione dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni**.

In virtù dell'onere in esame, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con **l'informativa n. 101/21**, dello scorso 8 novembre, ha reso noto **l'avviso pubblico, di cui al decreto 22 ottobre 2021 del ministero dell'Interno**, concernente le **modalità e i termini per il mantenimento dell'iscrizione** e per la presentazione delle **nuove domande di iscrizione** nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali in vigore dal prossimo 1° gennaio 2022.

Il termine **perentorio** stabilito è quello del **16 dicembre 2021, entro e non oltre le ore 18.00**, ribadendo altresì che i **crediti formativi di riferimento** sono quelli **conseguiti dal 1° gennaio al 30 novembre 2021** e che il requisito relativo allo **svolgimento di precedenti incarichi** (triennali) di revisione dei conti – richiesto per la fascia numero 2 e per la fascia numero 3 – **deve riferirsi ad incarichi svolti presso enti locali** ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 267/2000](#).

Quanto alle **modalità**, vengono **distinte** quelle relative alla **prima domanda di iscrizione** all'elenco 2022 da quelle di **dimostrazione del permanere dei requisiti** per i soggetti già iscritti nell'elenco 2021.

Riguardo alla **prima iscrizione** all'elenco 2022, i soggetti che desiderano fare domanda dovranno presentarla al **Ministero dell'Interno** – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – **esclusivamente per via telematica** con la compilazione dell'apposito modello contenente i **dati anagrafici** e la **dichiarazione del possesso dei requisiti** sopra descritti, specificando di non essere assoggettati all'eventuale sanzione della sospensione rispetto al requisito dell'iscrizione all'Ordine o al Registro.

La compilazione del modello dovrà avvenire all'indirizzo web [“https://dait.interno.gov.it/finanza-locale”](https://dait.interno.gov.it/finanza-locale), attraverso la selezione della sezione denominata: “**Accedi all'area dei revisori**” quindi di quella “**Accedi alle banche dati**” e infine “**Accedi all'area**

personale". L'accesso può avvenire esclusivamente tramite identità digitale: SPID, CIE e CNS.

Coloro che, invece, risultano **già iscritti nell'elenco**, dovranno **solamente comprovare il permanere dei requisiti di cui all'[articolo 3 D.M. 23/2012](#)**, accedendo alla propria area riservata, ovvero procedere all'inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio – 30 novembre 2021. Infatti, il sistema propone **automaticamente tutti i dati già inseriti** nella precedente iscrizione. Sarà cura dell'iscritto **verificare la veridicità** dei dati proposti.

Per entrambe le “comunicazioni”, entro le successive 12 ore dalla chiusura della domanda, se la procedura è stata **correttamente eseguita**, l'interessato **riceverà, dall'indirizzo pec** della finanza locale, una **comunicazione circa il buon esito** dell'acquisizione della domanda.

È bene precisare che **solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l'avvenuta acquisizione della domanda.**

L'Amministrazione finanziaria si riserva di **effettuare i dovuti controlli** sulla veridicità dei dati inseriti e, in seguito **approverà l'elenco** dal quale verranno **estratti i nominativi degli organi di revisione** economico-finanziaria con **decorrenza dal 1° gennaio 2022**.